

Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1. **((1))**

AGGIORNAMENTO (1)

La [L. 6 novembre 2003, n. 313](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II: "Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali"; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III: "Capo II Disposizioni finali".

Art. 8

(Sondaggi politici ed elettorali)

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
 - a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
 - b) committente e acquirente;
 - c) criteri seguiti per la formazione del campione;
 - d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
 - e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
 - f) domande rivolte;
 - g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
 - h) data in cui è stato realizzato il sondaggio. **((1))**

AGGIORNAMENTO (1)

La [L. 6 novembre 2003, n. 313](#) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione della rubrica del Capo I: "Capo I Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; (con l'art. 1, comma 2) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo II: "Capo II Disposizioni particolari per le emittenti locali"; (con l'art. 1, comma 3) ha disposto l'introduzione della rubrica del Capo III: "Capo II Disposizioni finali".

Art. 9

(Disciplina della comunicazione istituzionale
e obblighi di informazione)

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.